

STATUTO NAZIONALE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - ODV

Ente del Terzo Settore

(Adeguamento ai sensi del D.Lgs 117/2017 e D.Lgs 105/2018 e s.m.i.)

ART. 1

(Costituzione, Denominazione e sede)

1. La "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari - OdV", già costituita con atto pubblico del 10 gennaio 1970, a rogito Giovanni Cairè, notaio in Casale Monferrato, rep. 12611 Racc. 2153 con la denominazione "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Discontinui" ed eretta in Ente Morale con propria personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica 18.12.1972 n. 1160 di seguito indicata anche con l'acronimo ANVVFV o semplicemente "Associazione" è Organizzazione di volontariato ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'organizzazione ha sede legale in Torino, via Cavezzale 8.
2. L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente sul territorio nazionale possedendo proprie articolazioni territoriali regionali, provinciali e locali.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Statuto)

1. L'Associazione si configura quale Ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.
2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.
3. Il presente Statuto è composto da n. 41 articoli.
4. Entro il periodo indicato all'art. 35, il Consiglio nazionale delibera il Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi.
5. Nelle manifestazioni ufficiali e nello svolgimento di attività istituzionali i soci indossano le uniformi e i distintivi come da prescrizioni contenute nel Regolamento Generale.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

1. L'Organizzazione, quale ente rappresentativo di interessi diffusi e collettivi persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare persegue la finalità di dare effettività agli articoli 2 e 3 della Costituzione promuovendo:

- a) presso le istituzioni pubbliche e tutelando la Costituzione, l'effettività del servizio, l'attività e la diffusione sul territorio nazionale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed il volontariato prestato dai cittadini presso tali strutture quale diritto ed espressione di libertà sociale dell'individuo di concorrere al bene comune tutelata dall'articolo 2 della Costituzione e quale diritto dei cittadini quali utenti del servizio ad un efficiente ed efficace servizio di soccorso prestato dai distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- b) la diffusione dei servizi di previsione, prevenzione, monitoraggio dei rischi e gestione delle situazioni di emergenza prestati dalle strutture operative e componenti del sistema di protezione civile e lo sviluppo della cultura dell'autoprotezione e resilienza delle comunità locali, anche al fine di assicurare a tutta la nazione un servizio di assistenza e di soccorso omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Tali finalità sono perseguite mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

2. Le attività di cui all'art.5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 che l'organizzazione si propone di svolgere in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti del terzo settore associati, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, sono:

- a) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera u) del D.lgs. 117/2017, l'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno alle attività di protezione civile di cui all'art. 5 comma 1 lett. y) del medesimo decreto, con particolare riferimento all'attività svolta dai distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui all'articolo 4 del D. lgs 139/2006 ovvero di progetti finalizzati allo sviluppo e crescita della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle organizzazioni di volontariato dedite all'attività di protezione civile.
- b) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera w) del D.lgs 117/2017, l'attività di promozione e tutela dei diritti dei cittadini quali utenti delle attività di protezione civile di cui all'articolo 5 comma 1 lett. y) del medesimo decreto legislativo, con particolare riferimento all'attività dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ed altresì l'attività di promozione e tutela dei diritti civili e sociali dei cittadini, in particolare del diritto a svolgere l'attività di volontariato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nelle organizzazioni di volontariato dedite all'attività di protezione civile, quale espressione del diritto di libertà sociale tutelato dell'art. 2 della Costituzione.
- c) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera m) del D. Lgs. 117/2017, servizi strumentali ad enti del Terzo settore, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato costituenti le strutture organizzative periferiche dell'associazione e le organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore a questa aderenti;
- d) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera u) del D.lgs. 117/2017, l'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, con particolare riferimento ai cittadini che prestano l'opera di volontariato quali vigili del fuoco volontari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e nelle organizzazioni di volontariato dedite all'attività di protezione civile e familiari di entrambe le categorie.
- e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1) del D. Lgs. 117/2017, con particolare riferimento all'attività di protezione civile di cui alla lettera y) del medesimo articolo svolta dai distaccamenti

volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle strutture operative del sistema di protezione civile.

- f) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera y), del D.lgs 117/2007, attività di Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e in conformità al dettato della legge 16 marzo 2017, n. 30 e del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 e s.m.i.;
- g) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera e), del D.lgs. 117/2017 Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
- h) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera f), del D.lgs 117/2017 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera t), del D. Lgs. 117/2017 l'Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche,
- l) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera d) del D.lgs. 117/2017, Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- m) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera g) del D. Lgs. 117/2017, formazione universitaria e post-universitaria;
- n) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera h) del D. Lgs. 117/2017, ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Rappresentare gli interessi dei cittadini che svolgono attività di volontariato di cui al comma 2 lettera a) di questo articolo
- Promuovere il potenziamento delle risorse dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dalle strutture operative e componenti del sistema di protezione civile, tramite appositi negozi giuridici, nel rispetto delle competenze spettanti all'amministrazione pubblica;
- sviluppare l'attività del volontariato nel servizio antincendi e della protezione civile;
- Promuovere ogni studio, dibattito, corsi alla popolazione e nelle scuole di ogni ordine e grado, che possano riflettere od interessare direttamente od indirettamente il volontariato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle strutture operative e componenti del sistema di protezione civile e sensibilizzare alla cultura della sicurezza e dell'autoprotezione del cittadino e della resilienza delle comunità.
- Mantenere attraverso apposite manifestazioni vivo lo spirito di Corpo tra i vigili del fuoco in servizio, quelli in congedo ed i giovani che intendono iscriversi negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di assicurare e la coesione sociale della comunità attorno ai valori del volontariato nei servizi antincendi e di protezione civile quale espressione della cultura di autoprotezione e resilienza della comunità ed assicurarne la continuità intergenerazionale;
- Creare un movimento di pubblica opinione a favore dell'attività svolta dai vigili del fuoco volontari e dei volontari del sistema di protezione civile;
- Svolgere attività di volontariato nel campo della lotta e prevenzione degli incendi e di Protezione Civile con possibilità di impiego in Italia e all'estero, nel rispetto dell'identità associativa e dell'autonomia decisionale. L'impiego di soci nelle operazioni di volontariato di Protezione Civile, mediante l'istituzione di apposite unità organizzate, dovrà essere conforme alle vigenti norme di legge che regolamentano il volontariato di Protezione Civile Nazionale;

- Promuovere progetti atti a tutelare e valorizzare beni di interesse artistico, storico e culturale nell'ambito dell'antincendio, del soccorso e della protezione civile;
- Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, locali e nazionali, anche esteri;
- Promuovere, in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, la raccolta di fondi, servizi e materiali da impiegare per perseguire gli scopi statutari, in particolare per sostenere e potenziare l'attività di prevenzione e soccorso dei Distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'attività di protezione civile svolta dall'Associazione.
- L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri;
- Ogni altro atto che possa comunque facilitare il raggiungimento degli scopi associativi, inclusa l'istituzione di appositi gruppi sportivi;

3. Tranne che per l'acquisto dei beni mobili ed immobili necessari per il perseguimento degli scopi statutari, per l'espletamento operativo delle attività associative l'Associazione si avvale prevalentemente dei contributi liberali ricevuti in conformità con le vigenti leggi e delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci fatti salvi eventuali rimborsi delle spese sostenute nell'ambito delle mansioni ad essi attribuite.

4. Fatta eccezione per le convenzioni appositamente stipulate, per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione può svolgere attività secondarie e funzionali rispetto alle su indicate attività d'interesse generale, ivi comprese il servizio di assistenza nelle manifestazioni pubbliche con personale impiegato esclusivamente a titolo volontario e senza alcuna remunerazione di tipo economico fatto salvo i rimborsi previsti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e l'attività di tutela e fornitura di servizi ai propri associati, con particolare riferimento ai soci che sono vigili del fuoco volontari e agli appartenenti alle strutture associative di protezione civile.

L'Associazione può svolgere attività commerciali marginali i cui proventi saranno esclusivamente devoluti al perseguimento degli scopi statutari.

Le attività secondarie e funzionali al perseguimento degli scopi sociali sono svolte nei limiti previsti dalle norme di legge e regolamentari previste dall'ordinamento giuridico.

ART. 6

(Rete associativa)

L'organizzazione, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 117/2017, qualora posseda i requisiti previsti dalla norma in materia in vigore assumerà la qualifica di Rete associativa, provvedendo gli amministratori all'iscrizione anche nella sezione e) del Registro unico nazionale del terzo settore, applicandosi le disposizioni recate dall'art. 41 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 7

(Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata o fino a quando non verrà deliberato lo scioglimento dall'Assemblea straordinaria o dall'Autorità Governativa.

ART. 8

(Associati)

1. All'Associazione possono aderire le persone fisiche con età minima di 16 anni che dichiarino di:
 - a) avere il godimento dei diritti civili e politici (per i maggiorenni);
 - b) di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e non essere destinatari di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
 - c) di non essere stati espulsi da altre Organizzazioni/Associazioni/Gruppi di Volontariato;
 - d) di essere fisicamente idonei allo svolgimento delle attività, esterne ed interne previste dallo statuto;
 - e) di voler partecipare alle attività dell'Associazione con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione;
2. Potranno essere associati anche altri enti del terzo settore che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo 5 adeguando il proprio Statuto secondo quanto determinato all'art. 24 del presente Statuto
3. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
4. Sono soci coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri successivamente verseranno la quota di adesione annualmente stabilita dal Consiglio Nazionale.
5. I soci dell'Associazione sono:
 - Ordinari;
 - Sostenitori
 - Benemeriti dell'Associazione;
6. con deliberazione del Consiglio Nazionale posso essere istituite diverse classi di soci ordinari, fermo restando i diritti statutari di ciascun socio.
7. l'adesione all'Associazione conferisce al socio ordinario di maggiore età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione delle delibere e le modificazione dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
8. sono soci Ordinari dell'Associazione coloro che a domanda aderiscono all'Associazione condividendone il presente Statuto e i Regolamenti approvati dagli organi associativi e contribuiscono con la loro opera a realizzare gli scopi dell'Associazione. I soci Ordinari versano la quota di adesione nella misura e secondo le disposizioni impartite dal Consiglio Nazionale e, qualora maggiorenni, hanno diritto al voto;
9. sono soci Sostenitori i cittadini che intendono sostenere l'attività dell'Associazione e i suoi scopi associativi senza parteciparne attivamente, le autorità civili e religiose locali o nazionali e coloro che si siano distinti nell'opera o nel sostegno del volontariato dei vigili del fuoco, di protezione civile o sociale. I soci Sostenitori non hanno diritto al voto e versano la quota di adesione nella misura e secondo le disposizioni impartite dal Consiglio Nazionale;
10. Il Consiglio Nazionale potrà conferire la qualifica di socio Benemerito dell'Associazione alle medaglie d'oro, d'argento, al valor civile o militare e alle alte cariche dello Stato. I soci Benemeriti dell'Associazione non hanno diritto di voto e non devono versare la quota associativa;
11. Ai Presidenti Nazionali cessati dal loro incarico, il Consiglio Nazionale attribuisce la carica onorifica di Presidente Emerito dell'Associazione. Agli stessi sono attribuiti i medesimi benefici dei Soci Benemeriti dell'Associazione, fatto salvo che non ricoprano altri ruoli o incarichi nell'Associazione. In

tal caso osservano gli stessi diritti e obblighi previsti per i soci ordinari incluso quello relativo al versamento della quota annuale. In ogni caso mantengono il diritto di voto e intervengono come membro esperto del Consiglio Nazionale qualora venga espressamente richiesto.

12. I Soci Ordinari , potranno aderire alle strutture di Protezione Civile dell'associazione, presentando specifica domanda di adesione predisposta dal Consiglio Nazionale e versando l'importo obbligatorio annuale per la polizza assicurativa integrativa. In quanto soci di due strutture autonome della stessa associazione, manterranno il diritto di voto per l'elezione degli organi direttivi di entrambe le strutture pur avendo versato una sola quota associativa annuale. Per quanto riguarda invece l'elezione degli organi associativi nazionali, resta invariato il diritto di voto così come previsto all'art. 12 comma 3 del presente Statuto

13. La quota di adesione a carico degli associati e degli enti del terzo settore, è determinata annualmente dal Consiglio Nazionale ed è versata alla Sede nazionale che ne ratifica la validità emettendo apposita ricevuta; non è frazionabile né ripetibile o rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

ART. 9

(Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati, hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dalla sua condizione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle Assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Nazionale.
5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per gli associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. All'associato possono essere rimborsate soltanto le spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Nazionale e dalle norme vigenti in materia.
7. L'Associazione provvede a fornire all'atto del tesseramento idonea assicurazione al volontario contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. E' obbligo delle organizzazioni territoriali periferiche, stipulare con oneri a proprio carico, polizze assicurative integrative a favore dei soci, sulla base della valutazione del rischio specifico, connesso al servizio per il quale il volontario è localmente impiegato.

ART. 10

(Perdita della qualità di associato)

1) La qualità di associato si perde per:

- a) Decesso;
- b) Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta alla sede nazionale; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e di restituzione del vestiario, dell'attrezzatura e di altri beni di proprietà dell'Associazione eventualmente dati in dotazione al socio per l'espletamento del servizio;
- c) Decadenza: la decadenza ha piena efficacia trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- d) Esclusione: la qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui l'associato perda il possesso anche solo di uno dei requisiti di cui all'art. 8 comma 1 o compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi; ovvero tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Nazionale delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni al Consiglio Nazionale per il tramite del Collegio dei Probiviri. In tal caso, si applicherà la sospensiva del provvedimento in attesa del definitivo responso. Tale decisione non sarà ulteriormente appellabile e verrà ratificato nella prima riunione utile del Consiglio Nazionale.

ART. 11

(Accordi e obbligazioni)

1. L'associazione può stipulare accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con gli Enti pubblici per la realizzazione di progetti specifici conformi agli scopi dell'Associazione.
2. Le obbligazioni assunte e gli accordi sottoscritti dalle strutture territoriali a tutti i livelli di cui all'articolo 12, nel rispetto dei commi precedenti, vincolano solo la struttura territoriale e non l'intera Associazione, in coerenza con la reciproca e distinta autonomia patrimoniale.

ART. 12

(Ordinamento ed organi dell'associazione)

L'associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari si articola nei seguenti organi territoriali:

1. un'organizzazione nazionale, che stabilisce la strategia dell'associazione ed approva le normative generali articolata nei seguenti organi centrali:
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) il Consiglio Nazionale;
 - c) il Presidente Nazionale e i due Vice Presidenti Nazionali;
 - d) il Comitato Esecutivo di Presidenza;
 - e) l'Organo di controllo;

- f) il Revisore legale dei conti;
 - g) il Collegio dei Probiviri;
2. un'organizzazione regionale articolata in coordinamenti regionali, che coordina e controlla mediante specifiche attribuzioni determinate dal Consiglio Nazionale, l'attività delle sezioni provinciali;
 3. un'organizzazione provinciale articolata in sezioni provinciali che coordina e controlla mediante specifiche attribuzioni, determinate dal Consiglio Nazionale, l'attività delle delegazioni locali o dei Gruppi Operativi del Soccorso, di seguito denominati GOS, di cui all'art. 28 del presente Statuto;
 4. un'organizzazione locale, di dimensione subprovinciale, articolata in delegazioni locali o GOS
 5. Le delegazioni locali, i GOS e le sezioni provinciali sono il nucleo essenziale dell'Associazione e consentono all'Associazione medesima di estendere le sue attività statutarie a tutto il territorio nazionale. Essi agiscono, quale base associativa e nel rispetto del principio di unità nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza delle Sezioni Provinciali, in coerenza con le disposizioni di legge, del presente Statuto, e delle direttive impartite dal Consiglio Nazionale.
 6. Alle sezioni provinciali ed alle delegazioni locali, ove costituite, afferiscono i soci della Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari.
 7. le delegazioni locali e i GOS sono costituiti in un ambito territoriale omogeneo, di norma pari a quello di competenza di un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di un comune, o di una o più municipalità di un'Area Metropolitana o di più Comuni di modeste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi, geografici o storici. Nella costituzione delle delegazioni locali o dei GOS si tiene conto delle esigenze e delle risorse del territorio nonché dell'organizzazione politica dello Stato. Le delegazioni locali e i GOS sono denominati con l'indicazione del territorio in cui sono costituiti.
 8. I Coordinamenti regionali, le sezioni provinciali e le delegazioni locali e i GOS sono soggetti autonomi, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dalle entrate previste dall'art. 33 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge. I rispettivi statuti devono prevedere che sono soci esclusivamente i soci dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari.
 9. I Coordinamenti regionali, le sezioni provinciali e le delegazioni locali o i GOS sono iscritti nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi il Codice del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "Organizzazione Di Volontariato" o l'acronimo "ODV".
5. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 9, comma 6 del presente Statuto.
 6. La durata di ciascuna carica elettiva è subordinata al tesseramento del socio per l'anno in corso.

ART. 13

(Convocazione dell'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, di maggiore età, e deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente Nazionale, almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ed ogni qualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario. Essa inoltre deve essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente Nazionale deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione, e/o comunicazione di posta elettronica o altro metodo equivalente, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo ritenuto idoneo per la sua massima pubblicizzazione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

ART. 14

(Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Generale)

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Elege i Consiglieri nazionali, i revisori e i probiviri e, se costituito, l'organo di controllo.

2. Possono partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto e di elettorato attivo, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Il diritto di voto e di elettorato attivo spetta agli associati in regola con i versamenti delle quote per l'anno precedente e per quello in corso.

3. Ogni associato persona fisica o ente del terzo settore ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo 20 deleghe conferitegli da altri associati. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, non hanno diritto di voto i membri del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti e Probiviri.

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali quando non diversamente specificato nel presente Statuto;
- d) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed il revisore dei conti;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Nazionale vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- g) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- h) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) deliberare sulla devoluzione del patrimonio in conformità all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

ART. 15

(Validità dell'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente Nazionale anagraficamente più anziano; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati (anche per delega). In seconda convocazione, in un giorno diverso dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le decisioni dell'Assemblea sono deliberate con la maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

ART. 16

(Nomina e composizione del Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Nazionale è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di undici ad un massimo di quindici membri, eletti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Nazionale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se durante il mandato vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Nazionale provvede alla sostituzione con gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso al termine del mandato i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.
4. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Nazionale per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione.

ART. 17

(Convocazione e validità del Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno cinque dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con posta elettronica (o con altro mezzo di comunicazione idoneo) assicurandosi dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data

fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle argomenti da trattare.

3. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente Nazionale più anziano anagraficamente. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente assume valore doppio.

5. In caso di assenza non giustificata a tre sessioni consecutive del Consiglio, il Consigliere decadrà dalla nomina al suo posto e subentrerà il primo dei non eletti come enunciato all'art. 15.

6. Per motivazioni urgenti, al fine di ottenere la massima partecipazione, il Consiglio Nazionale può altresì tenersi in forma di videoconferenza o con altra soluzione tecnologica equivalente a condizione che lo stesso sia accessibile a tutti i consiglieri

ART. 18

(Attribuzioni del Consiglio Nazionale)

1. Al Consiglio Nazionale spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento delle finalità e attività dell'Associazione.

2. Al Consiglio Nazionale spetta inoltre:

- a) Nominare il Presidente Nazionale, e su proposta dello stesso, i due Vice Presidenti Nazionali;
- b) Nominare, su proposta del Presidente Nazionale, il Segretario Generale;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto e alle vigenti disposizioni di legge, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione.
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 266/91) e s.m.i.;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerite nelle attività proprie dell'Associazione;

- l) deliberare l'istituzione dei Coordinamenti Regionali, delle Sezioni Provinciali e delle Delegazioni Locali o GOS, nominando o revocando nei casi previsti dal presente Statuto il relativo responsabile eletto secondo quanto disposto ai seguenti Artt. 25-26-27-28-29-30;
- m) Nomina il Direttore e i membri degli organi direttivi della Rivista Nazionale e di eventuali altri mezzi di comunicazione
- n) Nomina Il Direttore Nazionale del Cerimoniale
- o) Conferisce incarichi di interesse rilevante e particolare ai Soci per specifiche esigenze associative

ART. 19

(Il Presidente Nazionale)

1. Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.
2. Il Presidente Nazionale viene eletto dal Consiglio Nazionale al suo interno, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Nazionale.
4. Al Presidente Nazionale in particolare compete:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale;
 - b) la delega a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare stipulare convenzioni, aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie e straordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
 - c) è responsabile del patrimonio dell'Ente, con la possibilità di delegare ad un consigliere o altra persona di propria fiducia, previa comunicazione del nominativo al Consiglio Nazionale, la funzione di Tesoriere dell'Associazione con il compito di:
 - tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - predisporre il bilancio dell'Associazione.
5. Al Presidente Nazionale compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti sul territorio nazionale ed estero.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente Nazionale più anziano anagraficamente sostituisce il Presidente Nazionale, in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
8. L'Associazione provvede ad assicurare adeguatamente il Presidente Nazionale e i due Vice Presidenti Nazionali per i rischi connessi agli infortuni e alla responsabilità civile oltre che per i rischi legati alla carica sotto il profilo amministrativo, civile e di tutela legale

ART. 20

(Il Segretario Generale)

Il Segretario Generale affianca il Presidente Nazionale nello svolgimento delle sue funzioni.

1. Al Segretario Generale compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato
- d) L'espletamento di compiti di natura burocratica concordati con il Presidente Nazionale

ART. 21

(Comitato Esecutivo di Presidenza)

1. È costituito il Comitato Esecutivo di Presidenza composto dal Presidente Nazionale, dai due Vice Presidenti Nazionali, dal Segretario Generale e da due Consiglieri Nazionali nominati dal Consiglio Nazionale.

Il Comitato Esecutivo di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- a) predispone la relazione sull'attività dell'anno trascorso ed il programma per l'anno nuovo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- b) adotta, in caso d'urgenza o necessità, i provvedimenti del Consiglio Nazionale salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.

Il Comitato Esecutivo di Presidenza è convocato dal Presidente Nazionale con posta elettronica o altro metodo di comunicazione equivalente accertandosi dell'avvenuta ricezione dei componenti, con indicato la data l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione stessa. In casi di urgenza, o di impossibilità a riunire tutti i componenti nella stessa sede, la riunione del Comitato di Presidenza può tenersi in forma di videoconferenza o altra soluzione tecnologica equivalente.

Il Comitato Esecutivo di Presidenza adotta le proprie deliberazioni con lo stesso metodo di voto previsto per il Consiglio Nazionale.

Delle riunioni del Comitato Esecutivo di Presidenza deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale.

ART. 22

(Organo di controllo)

1. *L'Organo di Controllo* è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 23

(Revisione legale dei conti)

1. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 24

(Organizzazione periferica)

L'Associazione è organizzata nelle seguenti strutture territoriali periferiche, non in concorrenza fra di loro perché operanti in attività con scopi statutari diversi:

1. Strutture il cui scopo esclusivo è finalizzato alla rappresentanza del personale, sostentamento e potenziamento dell'attività di prevenzione e soccorso dei Distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, articolate in :

- a) Delegazioni Locali
- b) Sezioni Provinciali
- c) Coordinamenti Regionali

2. Strutture dedicate esclusivamente alle attività di Protezione Civile, previste dall'art. 5 dello Statuto, articolate in:

- a) Gruppi Locali denominati "Gos" (Gruppi Operativi di Soccorso)
- b) Sezioni Provinciali di Protezione Civile
- c) Coordinamenti Regionali di Protezione Civile

3. Le Strutture territoriali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo hanno una propria autonomia patrimoniale, amministrativa ed organizzativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione. Le Delegazioni locali o i GOS eleggono i propri rappresentanti al rispettivo Consiglio Provinciale in numero previsto dal Regolamento.

4. Ai presidenti dei Coordinamenti regionali, delle Sezioni provinciali e delle Delegazioni locali e dei GOS, di cui ai succitati commi 1 e 2, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione nell'ambito previsto dallo Statuto e territoriale di competenza ed il potere di firma in relazione agli atti compiuti dalla struttura territoriale di cui è legale rappresentante.

4. Ciascuna istituenda struttura territoriale periferica o Organizzazione di Volontariato o Ente del Terzo Settore che intenda aderire all'Associazione Nazionale dovrà inviare apposita istanza di adesione al Consiglio Nazionale, che ne valuterà la possibilità di accoglimento. Le organizzazioni di volontariato che intendono aderire all'Associazione, lo potranno fare qualora la totalità dei componenti della stessa sia socio dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari e possono costituirsi in delegazione locale o GOS dell'Associazione adottando la denominazione e lo statuto conforme allo statuto tipo previsto per la istituzione delle delegazioni locali o dei GOS.

5. La deliberazione di diniego adottata dal Consiglio Nazionale in merito alla istanza di adesione è inappellabile e potrà essere riproposta, ove si siano modificati i presupposti che ne avevano determinato il respingimento.

ART. 25

(Delegazioni Locali)

1. Le Delegazioni Locali sono strutture di base dell'Associazione e sono costituite a domanda in ambito locale come definito da presente statuto e dal Regolamento nella stessa Provincia di appartenenza, con un numero non inferiore a 10 associati in regola con il tesseramento per l'anno in corso. Il Consiglio Nazionale predisporrà uno schema di statuto-tipo, finalizzato a regolamentare le Delegazioni di nuova costituzione che intendano aderire all'Associazione.

2. Ogni costituenda Delegazione Comunale dovrà adottare un proprio statuto, conforme allo schema-tipo di cui al precedente punto 1 ed alle disposizioni di legge che rispettivamente ne regolamentino la natura giuridica, nonché assumere la denominazione di: "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari – Odv" Delegazione Locale di..... “

3. Il Presidente della Delegazione Locale è eletto dall'assemblea dei soci della Delegazione e mantiene la carica per 4 anni e il suo incarico è rinnovabile. E' responsabile della gestione patrimoniale della delegazione e del personale impiegato nell'attività della struttura che dovrà comunque avvenire secondo le quanto disposto dai regolamenti adottati dagli organi centrali dell'organizzazione nazionale competenti. La delegazione elegge, direttamente o per delega, i membri del Consiglio Provinciale rappresentando tanti voti quanti sono gli associati della propria struttura nel limite generale di delega previsto per l'elezione del Consiglio Nazionale.

4. La Delegazione redigerà il proprio bilancio consuntivo e preventivo

5. Al fine di garantire continuità funzionale, l'Assemblea dei soci della Delegazione provvederà ad eleggere all'atto della costituzione e dei successivi rinnovi un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, un Vice Presidente di Delegazione ed un consigliere, che rimarrà in carica quattro anni rinnovabili. Al Presidente di Delegazione è data facoltà di nominare tra i soci o individuando una persona di sua fiducia, previa comunicazione del nominativo all'assemblea dei soci della delegazione, un Tesoriere con il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio della Delegazione

6. Le modalità di convocazione dell'assemblea dei soci della delegazione, sono le medesime previste per le Sezioni provinciali all'art. 26, commi 3, 4 e 5, mentre le attività e norme disciplinari e di bilancio in quanto compatibili sono le medesime previste per gli analoghi organi del presente Statuto.

7. Qualora in una Delegazione si verificano inosservanze delle norme statutarie ed altre irregolarità ovvero si manifestino inconvenienti, il Presidente Nazionale, assunte le precise informazioni del caso, riferisce al Consiglio Nazionale che potrà nominare un Commissario che reggerà la Delegazione sino al ristabilimento della normalità.

8. In caso di scioglimento della Delegazione per mancanza del numero minimo di soci, il patrimonio mobile ed immobile dovrà essere trasferito all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, che provvederà a ridestinarlo ad altra struttura territoriale dell'Associazione presente nella Provincia oppure, se impossibilitati, ad altra organizzazione esercente attività di volontariato in analogo settore dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari - Odv.

9. I beni, attrezzature e mezzi di qualsiasi genere acquisiti tramite risorse fornite da Enti, Comuni, Province, Regioni, dovranno essere utilizzati prevalentemente nel territorio previsto dalla delibera di assegnazione emanata dall'Ente interessato, intestati alla Delegazione che ha curato l'acquisto o che ne è stata beneficiata.

ART. 26

(Sezioni Provinciali)

1. Le Sezioni Provinciali, di cui al comma 1 dell'art. 24, dell'Associazione Nazionale sono strutture di base organizzative territoriali e di rappresentanza delle istanze dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni del presente Statuto. Le sezioni provinciali programmano, realizzano e coordinano progetti e attività che hanno per ambito di svolgimento il territorio provinciale rispettando l'autonomia delle Delegazioni Locali, se esistenti. Le Sezioni sono costituite qualora si associ un numero di due Delegazioni locali o, in loro assenza, almeno 20 soci iscritti, previa sottoscrizione dell'apposito atto costitutivo redatto secondo lo schema tipo approvato dal Consiglio Nazionale. Lo stesso Consiglio Nazionale ne ratifica l'istituzione con specifica delibera.
2. Sono organi delle Sezioni Provinciali:
 - a) l'Assemblea sezionale degli iscritti;
 - b) il Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di undici membri di cui uno funge da Presidente;
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, individuati tra i membri del Consiglio Direttivo;
3. L'Assemblea sezionale degli iscritti deve essere convocata, almeno una volta all'anno, nella sede della Sezione o in altro luogo designato dal Presidente.
4. Il Presidente della Sezione provvederà alla convocazione dell'Assemblea mediante comunicazione sul sito web internet provinciale o nazionale dell'Associazione e dando diretta comunicazione a mezzo posta elettronica, o altro metodo di comunicazione equivalente, a tutti i Presidenti di Delegazione e ai soci appartenenti alla sezione Provinciale aventi diritto di partecipazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita, contenente tutte le indicazioni necessarie e l'enunciazione degli argomenti all'ordine del giorno. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.
5. L'Assemblea Sezionale per essere valida in prima convocazione dovrà rappresentare più della metà degli aventi diritto. La seconda convocazione dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'ordine del giorno deve contenere specificatamente l'ordine degli argomenti da trattare.
6. Spetta all'Assemblea della Sezione deliberare relativamente a:
 - a) nomina del Consiglio Direttivo di Sezione e del Presidente Provinciale;
 - b) ogni altro argomento che venga sottoposto all'esame.
 - c) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
8. I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'assemblea rimarranno in carica quattro anni rinnovabili. I membri del consiglio direttivo, alla scadenza del mandato, rimarranno in carica sino alla nomina dei successori.
9. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) la nomina del segretario che può essere scelto nell'ambito dei suoi membri;
 - b) l'amministrazione sezionale con esclusione di atti dispositivi del patrimonio che non riguardino espressamente la Sezione, nonché la redazione della relazione annuale.
 - c) predisporre la relazione delle attività svolte da inviare al Consiglio Nazionale;
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della sezione che provvede altresì alla sua convocazione. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, in sua vece a tale incombenza dovrà provvedere il membro più anziano di età.

11. Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare purché siano presenti la maggioranza dei suoi membri di diritto.

12. Qualora in una Sezione si verificano inosservanze delle norme statutarie ed altre irregolarità ovvero si manifestino inconvenienti, il Presidente Nazionale, assunte le precise informazioni del caso, riferisce al Consiglio Nazionale che potrà sciogliere il Consiglio Direttivo e nominare un Commissario che reggerà la Sezione sino al ristabilimento della normalità.

13. Qualora non rivestano incarichi nella sezione provinciale interessata i componenti degli organi centrali ed i coordinatori regionali possono partecipare alle riunioni delle assemblee e dei consigli direttivi delle Sezioni provinciali con compiti consultivi e per i necessari ed eventuali collegamenti con le altre strutture associative e di altri enti.

14. Il Presidente Provinciale, è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con le istituzioni provinciali, in questo ambito provinciale ha potere di firma, coordina le attività comuni a più delegazioni comunali o circoscrizionali, può stipulare convenzioni di carattere provinciale con gli enti locali provinciali, per la cui realizzazione si avvale della collaborazione delle delegazioni o circoscrizioni comunali;

15. Il Presidente Provinciale ha facoltà di avvalersi di apposite commissioni o commissari per l'esecuzione, il coordinamento e/o la verifica delle varie attività di competenza della Sezione provinciale.

16. In caso di scioglimento della Sezione per mancanza del numero minimo di Delegazioni, o con associati in misura inferiore a 20 unità, il patrimonio mobile ed immobile dovrà essere trasferito all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, che provvederà a ridestinarlo ad altra struttura territoriale dell'Associazione presente nella Regione o, se impossibilitati, ad altra organizzazione di volontariato operante in analogo settore dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari - Odv.

17. I beni, attrezzature e mezzi di qualsiasi genere acquisiti tramite risorse fornite da Enti, Comuni, Province, Regioni, dovranno essere utilizzati prevalentemente nel territorio previsto dalla delibera di assegnazione emanata dall'Ente interessato e intestati alla Sezione che ha curato l'acquisto o che ne è stata beneficiata.

ART. 27

(Coordinamenti Regionali)

1. Il Coordinamento Regionale può essere istituito nelle regioni in cui siano presenti almeno due Sezioni Provinciali, con atto costitutivo redatto secondo lo schema tipo approvato dal Consiglio Nazionale. Il Coordinamento Regionale è composto di diritto, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali della Regione di appartenenza. Lo stesso Consiglio Nazionale ne ratifica l'istituzione con specifica delibera.

Nelle regioni in cui non è istituito il coordinamento regionale, le relative competenze sono attribuite al Consiglio Nazionale.

2. Il Coordinatore Regionale è eletto dal Consiglio Regionale che elegge su sua proposta anche il Segretario Regionale ed il Tesoriere Regionale. Le modalità di convocazione e quorum deliberativi sono analoghi a quelli previsti per la sezioni provinciali. Il Coordinamento Regionale e le relative cariche hanno durata quattro anni. Tutte le cariche sono rinnovabili.

3. Il Coordinamento Regionale si riunisce ordinariamente due volte l'anno o su convocazione del Presidente Regionale ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, coordina le attività comuni a più Sezioni provinciali e ne cura lo sviluppo secondo le direttive generali nazionali dell'Associazione, programma e realizza progetti e attività che hanno per ambito di svolgimento un territorio che comprende due o più provincie della regione nel rispetto delle autonomie provinciali ; ha facoltà di avvalersi di apposite commissioni.

4. Il Coordinamento Regionale

- verifica le attività delle sezioni provinciali;

- elabora progetti, rapporti e convenzioni con enti e istituzioni regionali
- nomina i collaboratori presso gli osservatori e comitati delle regioni per il volontariato dei vigili del fuoco
- mantiene stretti contatti con il Consiglio Nazionale per il coordinamento dei criteri operativi.

5. Il Coordinatore Regionale, è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con le istituzioni regionali nei confronti delle quali ha potere di firma, coordina le attività comuni a più Sezioni provinciali, può stipulare convenzioni di carattere regionale con gli enti locali regionali, per la cui realizzazione si avvale della collaborazione delle sezioni provinciali;

6. I beni, attrezzature e mezzi di qualsiasi genere acquisiti tramite risorse fornite da Enti, Comuni, Province, Regioni, dovranno essere utilizzati prevalentemente nel territorio previsto dalla delibera di assegnazione emanata dall'Ente interessato, intestati al Coordinamento che ha curato l'acquisto o che né è stata beneficiata.

ART. 28

(Gruppi Operativi del Soccorso - GOS)

1. i Gruppi Operativi del Soccorso, di seguito indicati con l'acronimo GOS sono strutture di base dell'Associazione e sono costituite a domanda in ambito locale come definito da presente statuto e dai regolamenti nella stessa Provincia di appartenenza, con un numero non inferiore a 10 associati (di maggiore età) in regola con il tesseramento per l'anno in corso.

Per quanto non indicato nel presente articolo, saranno applicabili tutte le disposizioni inerenti le Delegazioni Locali contenute di cui all'art. 25 (commi 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9) del presente Statuto.

2. I soci del GOS , prima di essere impiegati in attività operativa , devono eseguire un corso di formazione a carattere teorico pratico, e superato positivamente il test finale secondo le linee guida emanate dal superiore Comitato Tecnico Nazionale che ne stabilisce modalità, contenuti, durata e tipologia della prova d'esame. Ad esito positivo il socio, fatto salvo la carenza di requisiti per idoneità fisica, previsti secondo quanto disposto dalle norme locali, regionali e nazionali in vigore, assume il grado di OPERATORE

Il personale già appartenente al ruolo di vigile del fuoco volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è esonerato dalla partecipazione al corso di formazione, assumendo automaticamente il grado di OPERATORE ESPERTO.

Nell'attività operativa, per una corretta e sicura gestione del personale e dell'intervento, è prevista la figura del Capo Squadra con compiti di coordinamento di più Operatori e di Vice Coordinatore con compiti di coordinamento di più squadre.

Al Presidente del GOS è conferito il grado di Coordinatore del GOS per la durata del proprio mandato. Una volta ultimato, lo stesso acquisisce di diritto il grado di Vice Coordinatore.

Con successivo provvedimento del Comitato Tecnico Nazionale, sono definiti i requisiti e modalità di avanzamento al grado dei Coordinatore e di Vice Coordinatore.

Il personale già appartenente al ruolo di Capo Squadra Volontario, Capo reparto Volontario e Funzionario Tecnico Antincendio Volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è esonerato dalla partecipazione al corso di formazione, assumendo automaticamente il grado di Vice Coordinatore

ART. 29

(Sezioni Provinciali di Protezione Civile dell'ANVVFFVV)

1. Le Sezioni Provinciali di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale di cui al comma 2 dell'art.24 sono strutture di base organizzative territoriali e di rappresentanza delle istanze dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni del presente Statuto.

Le sezioni provinciali programmano, realizzano e coordinano, l'attività operativa nelle calamità a carattere provinciale e di formazione e addestramento dei soci della Provincia secondo le linee impartite dal superiore Comitato Tecnico Nazionale; programma e realizza progetti e attività che hanno per ambito di svolgimento il territorio provinciale rispettando l'autonomia dei GOS, se esistenti.

Le sezioni sono costituite qualora sia presenti sul territorio provinciale almeno 2 GOS o nel caso di loro assenza si associ un numero minimo di 20 soci, previa sottoscrizione dell'apposito atto costitutivo redatto secondo lo schema tipo approvato dal Consiglio Nazionale. Lo stesso Consiglio Nazionale ne ratifica l'istituzione con specifica delibera.

2. Sono organi delle Sezioni Provinciali di Protezione Civile:

- a) l'Assemblea sezionale degli iscritti;
- b) il Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di undici membri di cui uno funge da Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, individuati tra i membri del Consiglio Direttivo;

3. L'Assemblea sezionale degli iscritti deve essere convocata, almeno una volta all'anno, nella sede della sezione o in altro luogo designato dal Presidente.

4. Il Presidente della Sezione di Protezione Civile provvederà alla convocazione dell'Assemblea mediante comunicazione sul sito web internet provinciale o nazionale dell'Associazione e dando diretta comunicazione a mezzo posta elettronica, o altro metodo di comunicazione equivalente, a tutti i Presidenti dei GOS e ai soci appartenenti alla sezione Provinciale di Protezione Civile aventi diritto di partecipazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita, contenente tutte le indicazioni necessarie e l'enunciazione degli argomenti all'ordine del giorno. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

5. L'Assemblea Sezionale di Protezione Civile per essere valida in prima convocazione dovrà rappresentare più della metà degli aventi diritto. La seconda convocazione dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'ordine del giorno deve contenere specificatamente l'ordine degli argomenti da trattare.

6. Spetta all'Assemblea della Sezione di Protezione Civile deliberare relativamente a:

- a) nomina del Consiglio Direttivo di Sezione di Protezione Civile e del Presidente Provinciale di Protezione Civile dell'Associazione;
- b) ogni altro argomento che venga sottoposto all'esame.
- c) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

7. I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'assemblea rimarranno in carica quattro anni rinnovabili. I membri del consiglio direttivo, alla scadenza del mandato, rimarranno in carica sino alla nomina dei successori.

8. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) la nomina del segretario che può essere scelto nell'ambito dei suoi membri;
- b) l'amministrazione sezionale con esclusione di atti dispositivi del patrimonio che non riguardino espressamente la sezione, nonché la redazione della relazione annuale.
- c) predisporre la relazione delle attività svolte da inviare al Consiglio Nazionale;

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Sezione di Protezione Civile che provvede altresì alla sua convocazione. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, in sua vece a tale incombenza dovrà provvedere il membro più anziano di età.

10. Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare purché siano presenti la maggioranza dei suoi membri di diritto.

11. Qualora in una Sezione di Protezione Civile si verificano inosservanze delle norme statutarie ed altre irregolarità ovvero si manifestino inconvenienti, il Presidente Nazionale, assunte le precise informazioni del caso, riferisce al Consiglio Nazionale che potrà sciogliere il Consiglio Direttivo e nominare un Commissario che reggerà la Sezione sino al ristabilimento della normalità.

12. Anche qualora non rivestano incarichi nella Sezione Provinciale di Protezione Civile interessata i componenti degli organi centrali ed i Coordinatori Regionali di Protezione Civile possono partecipare alle riunioni delle assemblee e dei consigli direttivi delle Sezioni Provinciali di Protezione Civile con compiti consultivi e per i necessari ed eventuali collegamenti con le altre strutture associative e di altri enti.

14. Il Presidente Provinciale di Protezione Civile è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con le istituzioni provinciali di Protezione Civile, in questo ambito provinciale ha potere di firma, coordina le attività comuni a più GOS, può stipulare convenzioni di carattere provinciale con gli enti locali provinciali, per la cui realizzazione si avvale della collaborazione dei GOS laddove presenti sul territorio;

15. Il Presidente Provinciale di Protezione Civile ha facoltà di avvalersi di apposite commissioni o commissari per l'esecuzione, il coordinamento e/o la verifica delle varie attività di competenza della Sezione provinciale.

16. In caso di scioglimento della Sezione di Protezione Civile per mancanza del numero minimo di GOS , o con associati in misura inferiore a 20 unità, il patrimonio mobile ed immobile dovrà essere trasferito all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, che provvederà a ridestinarlo ad altra struttura territoriale dell'Associazione presente nella Regione o se impossibilitati, ad altra organizzazione di volontariato operante in analogo settore dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Odv.

17. I beni, attrezzature e mezzi di qualsiasi genere acquisiti tramite risorse fornite da Enti, Comuni, Province, Regioni, dovranno essere utilizzati prevalentemente nel territorio previsto dalla delibera di assegnazione emanata dall'Ente interessato, intestati alla Sezione di Protezione Civile che ha curato l'acquisto o che né è stata beneficiata.

18. Al Presidente della Sezione di Protezione Civile è conferito il grado di Ispettore Provinciale. Al termine del mandato lo stesso riacquisirà il precedente grado di Coordinatore se ancora Presidente del GOS di appartenenza, viceversa di Vice Coordinatore

ART. 30

(Coordinamenti Regionali di Protezione Civile dell'ANVVFVV)

1. Il Coordinamento Regionale di Protezione Civile può essere istituito nelle regioni in cui siano presenti almeno due Sezioni Provinciali di Protezione Civile, con atto costitutivo redatto secondo lo schema tipo approvato dal Consiglio Nazionale. Il Coordinamento Regionale di Protezione Civile è composto di diritto, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali della Regione di appartenenza. Lo stesso Consiglio Nazionale ne ratifica l'istituzione con specifica delibera.

Nelle regioni in cui non è istituito il Coordinamento Regionale di Protezione Civile, le relative competenze sono attribuite al Consiglio Nazionale.

2. Il Coordinatore Regionale di Protezione Civile è eletto dal Coordinamento Regionale di Protezione Civile dell'ANVVFVV che elegge su sua proposta anche il Segretario Regionale di Protezione Civile ed il Tesoriere Regionale di Protezione Civile . Le modalità di convocazione e quorum deliberativi sono analoghi a quelli

previsti per la Sezioni Provinciali di Protezione Civile. Il Coordinamento Regionale di Protezione Civile e le relative cariche hanno durata 4 anni. Tutte le cariche sono rinnovabili.

3. Il Coordinamento Regionale di Protezione Civile si riunisce ordinariamente due volte l'anno o su convocazione del Presidente Regionale di Protezione Civile ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Esso:

- a) coordina le attività della Colonna Mobile Regionale dell'ANVVFV e le attività comuni a più Sezioni Provinciali di Protezione Civile curandone lo sviluppo secondo le direttive generali nazionali dell'Associazione;
- b) programma e realizza progetti e attività che hanno per ambito di svolgimento un territorio che comprende due o più provincie della regione nel rispetto delle autonomie provinciali;
- c) ha facoltà di avvalersi di apposite commissioni.

4. Il Coordinamento Regionale di Protezione Civile

- a) verifica le attività delle Sezioni Provinciali di Protezione Civile;
- b) elabora progetti, rapporti e convenzioni con enti e istituzioni regionali di Protezione Civile
- c) nomina i collaboratori presso gli osservatori e comitati delle regioni per il volontariato di Protezione Civile
- d) mantiene stretti contatti con il Consiglio Nazionale per il coordinamento dei criteri operativi.

5. Il Coordinatore Regionale di Protezione Civile è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con le istituzioni regionali di Protezione Civile, con le quali ha potere di firma, coordina le attività comuni a più sezioni provinciali di Protezione Civile, può stipulare convenzioni di carattere regionale con gli enti locali regionali, per la cui realizzazione si avvale della collaborazione delle Sezioni Provinciali di Protezione Civile;

6. I beni, attrezzature e mezzi di qualsiasi genere acquisiti tramite risorse fornite da Enti, Comuni, Province, Regioni, dovranno essere utilizzati prevalentemente nel territorio previsto dalla delibera di assegnazione emanata dall'Ente interessato, intestati al Coordinamento di Protezione Civile che ha curato l'acquisto o che ne è stata beneficiata.

7. Al Coordinatore Regionale di Protezione Civile è conferito il grado di Ispettore Regionale. Al termine del mandato lo stesso riacquisirà il precedente grado di Ispettore Provinciale se ancora Presidente della Sezione di appartenenza, viceversa di Vice Coordinatore

8. Per l'attività prevista in seno al Comitato Tecnico Nazionale, i Coordinatori Regionali di Protezione Civile eleggono un proprio rappresentante che acquisirà il grado di Ispettore Regionale Coordinatore. L'incarico avrà durata di 2 anni, rinnovabile. Alla decadenza dell'incarico il grado sarà conferito al nuovo coordinatore nominato.

ART. 31

(Comitato Tecnico Nazionale di Protezione Civile dell'ANVVFV)

1. Il Comitato Tecnico di Protezione Civile dell'ANVVFV è l'organo direttivo e gestionale delle attività di Protezione Civile svolte dall'Associazione,

2. Coordina tutte le strutture operative di protezione civile inclusa la Colonna Mobile Nazionale dell'ANVVFV, e redige le norme di indirizzo nazionale formativo delle strutture dell'Associazione con scopo esclusivamente dedicato all'attività di Protezione Civile.

3. Predisporre il Regolamento Generale di Protezione Civile ove sono stabiliti i criteri di avanzamento e i programmi di formazione obbligatori a cui il personale deve attenersi

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente Nazionale che assume il grado di Ispettore Nazionale ed è composto dai membri del Comitato Esecutivo di Presidenza, da un consigliere nazionale espresso dal Consiglio Nazionale, da un referente della Sede Nazionale indicato dal Presidente Nazionale con specifiche conoscenze in materia amministrativa di Protezione Civile e da un Ispettore Regionale di Protezione Civile nominato tra i Coordinatori Regionali di Protezione Civile in carica sul territorio nazionale come disposto dal comma 8, art. 30.

ART. 32

(Risorse)

1. L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ma il loro numero complessivo non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) raccolta fondi.
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 33

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 34

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

2. Il patrimonio ad ogni livello, nazionale, regionale, provinciale e comunale è indivisibile e pertanto gli associati e gli organismi dell'Associazione non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota;

3. È fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

4. In caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari - OdV per qualunque motivo si applica quanto previsto al successivo art. 39 del presente Statuto;

ART. 35

(Regolamento)

Il Regolamento Associativo contiene le istruzioni e le disposizioni necessarie per soddisfare al meglio le disposizioni previste negli scopi statutari.

La preparazione e l'emanazione del Regolamento Associativo, ed eventuali successive modifiche, è demandata al Consiglio Nazionale dell'Associazione che dovrà compilarlo entro il termine massimo di un anno dall'approvazione del presente Statuto e portarlo all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci.

Il contenuto del regolamento è subordinato alle disposizioni dello Statuto.

ART. 36

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Nazionale redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Nazionale e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 37

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 38

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, a carattere nazionale, sono deliberate dal Consiglio Nazionale che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente Nazionale quale suo legale rappresentante.

2. E' fatto obbligo il deposito della copia di ogni convenzione (Stipulata a livello nazionale come a livello comunale, provinciale e regionale) presso la sede dell'Associazione Nazionale.

ART. 39

(Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 15 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione non potrà essere diviso tra gli associati, ma sarà devoluto ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

ART. 40

(Norme Transitorie)

1. Le Delegazioni Comunali, le Sezioni Provinciali e i Coordinamenti Regionali, di cui all'art. 24 comma 1, già costituiti in seno all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Discontinui, alla data di entrata in vigore del presente Statuto entro tre mesi dall'emanazione delle linee guida da parte del Consiglio Nazionale, provvederanno ad adeguare il proprio atto costitutivo secondo le disposizioni impartite dal Consiglio Nazionale, mantenendo la dotazione patrimoniale posseduta e gli organi direttivi, in carica fino alla loro naturale scadenza prevista all'atto della propria elezione.
2. In fase di prima attuazione, il consiglio nazionale eletto nell'assemblea generale del 30 giugno 2019 a Magenta, resta in carica per un periodo di 5 anni dalla data di approvazione del presente statuto al fine di dare attuazione complessiva alla riforma ordinamentale dell'ente.

ART. 41

(Disposizioni generali)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.